



Istituzione del Premio "Dottor Geppino Micheletti"

A.C. 2785

Dossier n° 619 - Schede di lettura
18 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2785
Titolo:	Istituzione del Premio "Dottor Geppino Micheletti"
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Mascaretti
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	5 febbraio 2026
assegnazione:	21 aprile 2026
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 2785](#) istituisce il **Premio "Dott. Geppino Micheletti"**, da conferire ai **medici** che, nell'esercizio della professione, si siano **distinti per spirito di servizio, solidarietà e dedizione ai pazienti** e, in casi eccezionali, alla memoria di medici protagonisti di atti di straordinaria rilevanza etica e professionale.

Si ricorda che attualmente in Italia esiste un'unica onorificenza statale in ambito sanitario, costituita dalla **benemerenza alla salute pubblica**, istituita dal [Decreto Regio n. 3872 del 1867](#), confermato dal [Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 344 del 1946](#), che viene conferita a persone che si sono distinte in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso, provvedendo ai servizi igienici e amministrativi o ai bisogni materiali o morali delle popolazioni colpite dal morbo, in particolare non in conseguenza di ragioni d'ufficio o di obblighi professionali. Ai fini del conferimento delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica opera una Commissione nominata dal Ministro della salute e presieduta da un Consigliere di Stato.

Si ricorda, inoltre, che la [legge n. 56 del 2025](#) ha abrogato il decreto luogotenenziale n. 1048 del 1918, che aveva istituito la benemerenza "al merito della sanità pubblica" destinata a premiare le persone, gli enti, i capi, gli uffici nel campo delle opere che interessano l'igiene e la sanità pubblica in circostanze diverse rispetto a quelle previste dalla benemerenza alla salute pubblica (v. *supra*).

La proposta di legge si compone di **5 articoli**.

L'**articolo 1** dispone l'**istituzione del Premio "Dott. Geppino Micheletti"**, intitolato alla memoria del medico che si è distinto per la dedizione con cui ha compiuto attività di soccorso e salvataggio di vite umane in occasione della **strage di Vergarolla**, privilegiando l'incolumità delle vittime rispetto alla propria (**comma 1**).

Inoltre, stabilisce che il Premio è conferito, alla presenza del Ministro della salute o di un suo delegato, **ogni anno nella settimana del 17 luglio**, in base alle valutazioni della commissione prevista dall'articolo 2, comma 3, della proposta di legge in esame (v. *infra*). Il Premio viene assegnato a un numero massimo di **ventiquattro medici** che, nell'esercizio della professione, si siano **distinti per eccezionale spirito di servizio, solidarietà e dedizione ai pazienti**; inoltre, in casi eccezionali, il Premio può essere assegnato alla memoria di un massimo di **sei medici**, autori di **atti di straordinaria rilevanza etica e professionale** (**comma 2**).

Viene specificato, infine, che il Premio non prevede l'attribuzione di premi in denaro, in quanto ha finalità di riconoscimento morale e simbolico (**comma 3**).

Come riportato dalla relazione illustrativa, la proposta di legge in esame si inserisce nel contesto dell'ottantesimo anniversario della **strage di Vergarolla del 18 agosto 1946**. In quel giorno, sulla spiaggia di Vergarolla, presso Pola,

l'esplosione di materiale bellico (mine antinave e residuati bellici) causò la morte di almeno 100 persone, tra cui molti bambini. I responsabili non furono mai identificati. Tale episodio si inserisce nel contesto del secondo dopoguerra sul confine orientale e dell'esodo giuliano-dalmata-istrian, consistente nell'emigrazione forzata dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia della maggioranza dei cittadini italiani in conseguenza delle azioni brutali messe in atto dalle truppe del governo jugoslavo di Tito.

In quella circostanza si distinse il **dott. Geppino Micheletti**, medico in servizio presso l'Ospedale Santorio di Pola, che **prestò soccorso ai numerosi feriti per oltre 24 ore**, continuando a operare anche dopo aver appreso della morte dei suoi due figli, Carlo e Renzo. Per tale comportamento è ricordato come figura esemplare di dedizione professionale e umana; alla sua memoria è stata conferita la Medaglia d'oro al merito della sanità pubblica.

L'**articolo 2** individua nella Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (**FNOMCeO**) l'**ente responsabile dell'organizzazione del Premio** e ne definisce le procedure per l'assegnazione.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che le attività riguardanti l'**organizzazione del Premio**, la **redazione del bando annuale**, l'attuazione dell'**istruttoria per la presentazione e la valutazione delle candidature** e le altre attività correlate sono svolte dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (**FNOMCeO**), quale ente responsabile che opera sotto la vigilanza del Ministero della salute.

Si ricorda che la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) è l'ente pubblico non economico che riunisce gli Ordini territoriali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute. La base giuridica della Federazione è costituita dal [D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946](#) (come modificato dalla [legge n. 3 del 2018](#)) che ha ricostituito gli Ordini delle professioni sanitarie e dalla [legge n. 409 del 1985](#) che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra.

L'ente svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto agli Ordini, tutela gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale e promuove qualità, autonomia, responsabilità e rispetto dei principi deontologici delle professioni medica e odontoiatrica; non svolge ruoli di rappresentanza sindacale.

Il **comma 2** disciplina il **bando annuale** del Premio, disponendo che esso deve essere emanato **entro il 28 febbraio di ogni anno** e deve definire:

- a) le modalità e i termini di presentazione delle candidature;
- b) i requisiti soggettivi dei candidati, che devono basarsi su atti professionali accertati di eccezionale dedizione, integrità morale, sacrificio personale;
- c) i criteri di valutazione delle candidature, in base a principi di merito, trasparenza, tracciabilità dell'istruttoria e imparzialità;
- d) le modalità di pubblicazione e comunicazione degli esiti della procedura.

Il **comma 3** dispone l'istituzione di una **commissione giudicatrice** presso il Ministero della salute, con la funzione di valutare le candidature e composta da dodici membri, di cui:

a) **sette** in rappresentanza delle seguenti **federazioni e associazioni nazionali degli esuli istriani, fiumani e dalmati**:

- [FederEsuli](#);
- [Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia](#);
- [Associazione delle comunità istriane](#);
- [Associazione Dalmati italiani nel Mondo](#)-Libero comune di Zara in esilio;
- [Associazione Fiumani italiani nel Mondo](#)-Libero comune di Fiume in esilio;
- [Associazione istriani polesiani Italiani odv](#) – Libero comune di Pola in esilio;
- [Lega nazionale di Trieste](#).

b) **due** nominati dalla **FNOMCeO**;

c) **tre** designati di comune accordo dalla **FNOMCeO** e **dalle federazioni e associazioni elencate alla lettera a)** del presente comma (v. *supra*).

Si ricorda che **FederEsuli** è la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, un'istituzione che riunisce diverse realtà associative nate nell'ambito della diaspora giuliano-dalmata del secondo dopoguerra (Associazione Dalmati Italiani nel Mondo – Libero Comune Di Zara In Esilio, Associazione delle Comunità Istriane, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo – Libero Comune di Fiume in Esilio, Associazione Italiani di Pola e Istria – Libero Comune di Pola in Esilio, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia). Il suo obiettivo principale è promuovere la tutela dell'identità storica e culturale delle comunità istriane, fiumane e dalmate, sostenendo gli interessi morali e materiali degli esuli e dei loro discendenti.

Il **comma 4** stabilisce che i membri della suddetta commissione **restano in carica due anni** e possono essere riconfermati.

Il **comma 5** prevede che l'elezione del presidente della commissione avvenga a maggioranza semplice e che la commissione opera in base a criteri di **autonomia, indipendenza e imparzialità** e può riunirsi anche da remoto. Inoltre, dispone che ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 6**, infine, prevede che la commissione possa selezionare fino a un **massimo di ventiquattro medici a cui assegnare il premio**. Inoltre, in casi contraddistinti da particolare rilevanza morale e professionale, la commissione può decretare l'assegnazione del **premio "alla memoria" fino a un massimo di sei medici**.

L'**articolo 3** definisce le caratteristiche del Premio, costituito da una **targa commemorativa** e da un **attestato** che riporta il nome e la motivazione del conferimento (**comma 1**).

Inoltre, dispone che la **realizzazione delle targhe e degli attestati** spetta alla FNOMCeO e alle federazioni e associazioni previste dall'articolo 2, comma 3, lettera *a*) della proposta di legge in esame (v. *supra*) (**comma 2**).

L'**articolo 4** reca le **disposizioni finanziarie**.

Il **comma 1** autorizza la **spesa annua di 30.000 euro**, a decorrere al 2027, ai fini dell'**organizzazione della cerimonia** di conferimento del Premio e degli adempimenti previsti dagli articoli 2 e 3 (v. *supra*).

Il **comma 2** stabilisce che a tali oneri si provvede tramite **corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili** previsto dall'articolo 1, comma 200, della [L. n. 190 del 2014](#) (legge di stabilità 2015), nell'ambito della quota disponibile per l'anno finanziario di riferimento.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, con una dotazione iniziale di 27 milioni di euro per il 2015 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. La ripartizione annuale del Fondo si attua con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; quest'ultimo è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 5**, infine, reca **disposizioni transitorie** in riferimento all'**anno 2026**. Limitatamente a tale anno, la **procedura di selezione**, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della proposta di legge in commento, si svolge mediante acquisizione delle candidature presentate su proposta diretta delle federazioni e delle associazioni previste dall'articolo 2, comma 3, lettera *a*) (v. *supra*) e della FNOMCeO.

Relazioni allegare o richieste

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata pertanto della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame istituisce il Premio "Dott. Geppino Micheletti", da conferire ai **medici** che, nell'esercizio della professione, si siano **distinti per spirito di servizio, solidarietà e dedizione ai pazienti** e, in casi eccezionali, alla memoria di medici protagonisti di atti di straordinaria rilevanza etica e professionale, indicando nella Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ([FNOMCeO](#)) l'**ente responsabile dell'organizzazione del Premio**, definendo le procedure per l'assegnazione e disponendo anche l'istituzione di una **commissione giudicatrice** presso il Ministero della salute, con la funzione di valutare le candidature e composta da dodici membri. La materia trattata sembra quindi afferire agli ambiti dell' "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera g), e della "promozione e organizzazione di attività culturali", oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.